



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Unica Civile

Circolare sulla chiusura dei fallimenti pendenti oltre il termine *ex lege* Pinto.

Il Presidente della Sezione Civile, dottor *Andrea Amadei*, nonché i giudici delegati dottori *Giuseppe Cardona* e *Mariagrazia Galati*, facendo seguito alla circolare datata 1° marzo 2024;

ritenuta la necessità di chiarire l'ambito applicativo degli strumenti introdotti nella legge fallimentare per chiudere le procedure, distinguendo tra fallimenti aperti prima della riforma del 2006-2007 (di seguito indicati come "vecchi fallimenti") e fallimenti a cui si applica l'attuale legge fallimentare (di seguito indicati come "nuovi fallimenti");

considerato che vi sono molte procedure che sono aperte a causa della pendenza di giudizi avviati dalla curatela (o nei confronti della curatela), oppure perché non è stato ancora possibile vendere dei beni immobili; ritenuto che

- per i nuovi fallimenti si applica l'articolo 104 – *ter* l.f.; in sintesi, il curatore deve indicare nel programma di liquidazione il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che egli ritenga (motivatamente) che sia necessario un termine maggiore;

- l'articolo 104 – *ter* u.c. l.f. chiarisce (come anche l'articolo 213 c. VIII CCII) che il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione, senza giustificato motivo, è una "giusta causa" di revoca del curatore;

- è comunque il caso di evidenziare che il curatore il quale indica un termine per l'attuazione del programma di liquidazione ma poi (senza giustificato motivo) non lo rispetta è inadempiente ai propri doveri e pertanto può essere revocato su iniziativa del giudice delegato o anche d'ufficio dal tribunale;

- per i vecchi fallimenti non è previsto il programma di liquidazione; ciò non significa che il curatore, non dovendo indicare un termine per il completamento dell'attività di liquidazione, non debba agire prontamente a tutela degli interessi della massa dei creditori; tali interessi non sono adeguatamente tutelati se il curatore non chiede la vendita degli immobili appresi alla massa (magari ritenendo che al prezzo di stima non sia possibile la vendita, oppure in attesa di ricevere delle offerte di acquisto da parte di terzi), perché

- a) la predetta condotta determina l'allungamento dei tempi della procedura, con significativo nocumento per tutte le parti (compreso il fallito);
- b) i creditori insinuati al passivo che siano imprenditori o società commerciali possono portare in deduzione (come perdita) il credito solo quando la perdita sia certa; non sembra però che sia certa una perdita fintantoché la procedura necessaria per assicurare il soddisfacimento del credito resti aperta;
- c) in caso di vendita di un bene immobile soggetto al pagamento delle imposte comunali sulla proprietà, la procedura è tenuta a pagare tali imposte entro tre mesi dalla vendita, per tutto il periodo dalla dichiarazione di fallimento fino all'emissione del decreto di trasferimento (si veda ad esempio l'articolo 10 c. VI del d. lgs. n. 504/1992 quanto all'i.c.i.);
- d) la spesa per le imposte comunali sulla proprietà maturate in pendenza di una procedura concorsuale corrisponde a un credito prededucibile, "specifico" per quell'immobile e dunque prevalente perfino rispetto al credito ipotecario (cfr. Cass. Civ. n. 18882/2022);
- e) pertanto il ritardo nella richiesta di vendita dell'immobile, pur potendo essere dovuto a delle valutazioni del curatore circa l'impossibilità di ottenere un risultato utile dal tentativo di vendita in un certo momento, non è mai giustificabile, perché ha dei costi sicuri (in termini di durata del procedimento e di maturazione di un credito prededucibile prevalente anche rispetto alle ipoteche) che superano i benefici astrattamente ottenibili (cioè la vendita, prima o poi, del bene); inoltre la pendenza di una procedura oltre il termine previsto dalla legge n. 89/2001 comporta la necessità per lo Stato Italiano di indennizzare le parti, con possibili ricadute anche in termini di responsabilità erariale in capo al soggetto responsabile;
- f) non si può poi fare a meno di evidenziare che, a causa del tempo trascorso, l'immobile da vendere potrebbe deprezzarsi solo per la sua maggiore vetustà; di tale deprezzamento potrebbe essere responsabile il curatore nei confronti dei creditori;
- g) inoltre è quantomeno inopportuno, a tutela dello stesso curatore e dei creditori, porre in vendita un immobile sulla base di una relazione di stima eccessivamente risalente nel tempo, in quanto ad esempio le verifiche sulla regolarità edilizia e urbanistica, se il curatore non compie con costanza dei sopralluoghi presso l'immobile, potrebbero non essere più aggiornate e lo stato dei luoghi (soprattutto qualora si tratti dell'abitazione del fallito) potrebbe mutare nel corso del tempo;
- considerato pertanto che i curatori
- per i vecchi e per i nuovi fallimenti devono effettuare una ricognizione degli immobili rientranti nella massa attiva del fallimento, verificando
- a) le caratteristiche dell'immobile così come evidenziate nella relazione di stima (ad esempio, se si tratta di un bene totalmente abusivo, parzialmente abusivo oppure regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio);

b) i tentativi di vendita già effettuati (un elevato numero di tentativi nel corso degli anni è un indice di scarsa appetibilità sul mercato degli immobili; anche un basso numero di tentativi, condotto però in diversi anni e con dei ribassi, può indurre il curatore a ritenere che il bene, pur se regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio, sia poco appetibile sul mercato);

c) se l'immobile sia soggetto al pagamento delle imposte comunali sulla proprietà in caso di vendita; in caso positivo il curatore dovrà calcolare, anche in via approssimativa, quale sia l'ulteriore credito prededucibile destinato a maturare in caso di emissione del decreto di trasferimento; il curatore riterrà anti-economica la prosecuzione delle vendite qualora il costo dell'i.c.i./i.m.u. sia elevato in rapporto al prezzo potenzialmente ricavabile dal tentativo di vendita (ad esempio, in caso di vendita senza incanto, se l'offerta minima in un ipotetico ulteriore tentativo sia inferiore, pari o di poco superiore rispetto alle imposte da pagare in caso di vendita, il curatore dovrà valutare di chiedere l'autorizzazione ad abbandonare le procedure di liquidazione del bene);

- per i vecchi fallimenti, qualora essi ritengano che non vi siano più ragionevoli prospettive di ottenere un risultato utile per i creditori dalla vendita degli immobili, dovranno chiedere al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione ad abbandonare le procedure di liquidazione di tali immobili; si ritiene di poter applicare in via estensiva l'articolo 35 l.f. nella sua formulazione vigente *ratione temporis*, dato che tale norma disciplina tra l'altro la rinuncia ai crediti e quindi può essere estesa ad altri tipi di rinuncia (una diversa interpretazione confliggerebbe con la necessità di assicurare il principio della ragionevole durata per tutti i procedimenti); i curatori dovranno presentare un'istanza motivata di abbandono/derelizione, unitamente al parere sull'istanza reso dal comitato dei creditori, da intendersi positivo per silenzio-assenso qualora non venga espresso entro il termine indicato dal curatore (non superiore a quindici giorni);

- per i nuovi fallimenti, qualora essi ritengano che non vi siano più ragionevoli prospettive di ottenere un risultato utile per i creditori dalla vendita degli immobili, dovranno agire ai sensi dell'articolo 104 – *ter* c. VIII l.f. e quindi dovranno chiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione ad abbandonare le procedure di liquidazione del bene immobile o dei beni immobili; qualora il comitato dei creditori non si pronunci entro il termine assegnato, i curatori dovranno rivolgere la medesima istanza al giudice delegato, il quale è tenuto a pronunciarsi in sostituzione del comitato dei creditori rimasto inerte, ai sensi dell'articolo 41 c. IV l.f.; ovviamente, se non sia stato possibile costituire il comitato dei creditori, il curatore chiederà solo al g.d. l'autorizzazione di cui all'articolo 104 – *ter* c. VIII l.f.;

ritenuto altresì che

- anche se il cd. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si applica soltanto alle liquidazioni giudiziali e non è retroattivo, è utile rammentare che il legislatore, per le procedure concorsuali, ha previsto dei termini

stringenti, oltre che per il deposito e per l'attuazione del programma di liquidazione (v. art. 213 CCII), anche per le vendite immobiliari: in sintesi, il curatore deve effettuare tre tentativi di vendita per ogni anno (art. 216 c. II CCII); inoltre, dopo sei esperimenti di vendita cui non abbia fatto seguito l'aggiudicazione si presume (*iuris tantum*) che la prosecuzione dell'attività di liquidazione sia manifestamente non conveniente (art. 213 c. II CCII);

- inoltre, nel sesto considerando della cd. direttiva *insolvency* (direttiva UE n. 1023/2019) è stato efficacemente chiarito che “*la durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose*”; tale precisazione riguarda evidentemente le procedure già pendenti alla data della direttiva;

- le norme del d. lgs. n. 14/2019 costituiscono però un utile strumento per evidenziare ancora una volta ai curatori che l'ingiustificata protrazione delle attività di vendita (e quindi l'allungamento senza motivo della procedura concorsuale) espone tutti gli interessati (nonché lo Stato Italiano, in base alla legge n. 89/2001) a un pregiudizio;

- è dunque opportuno evidenziare ai curatori che, *rebus sic stantibus*, l'omissione della verifica di cui sopra e della presentazione di una nuova istanza (motivata) di vendita, di un'istanza (motivata) di rinnovazione delle operazioni peritali oppure di un'istanza (anch'essa motivata) di autorizzazione all'abbandono dei beni immobili non più collocabili sul mercato (quantomeno non nell'ambito di una procedura concorsuale), entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, determinerà la possibilità che il giudice delegato (o il tribunale d'ufficio) proponga la revoca dell'incarico del curatore ai sensi dell'articolo 37 l.f.; inoltre, qualora il curatore ritenga di dover effettuare degli altri tentativi di vendita, il tribunale considererà le tempistiche elaborate dal d. lgs. n. 14/2019 come un criterio utile per la valutazione circa l'ottemperanza da parte di costui ai propri doveri;

considerato poi che

- l'articolo 33 ultimo comma l.f. disciplina i rapporti periodici che il curatore deve depositare;

- non si ignora che negli anni passati è invalsa la prassi di non depositare tali rapporti qualora non vi fossero novità da comunicare al tribunale;

- tale prassi deve essere definitivamente superata, in quanto il rapporto periodico consente al giudice delegato di esercitare il proprio potere/dovere di direzione della procedura (per i soli vecchi fallimenti) e di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 25 l.f.; inoltre il rapporto periodico consente ai creditori (i quali non hanno libero accesso al fascicolo) di avere contezza degli sviluppi della procedura;

- è dunque essenziale, per garantire che le procedure si svolgano nel modo più efficiente possibile, che i curatori depositino dei rapporti almeno ogni sei mesi, anche solo per evidenziare che nel periodo di tempo esaminato non sia stato compiuto alcunché;
- è il caso di evidenziare che il mancato deposito dei rapporti quantomeno semestrali, oppure il deposito di rapporti nei quali, senza alcuna giustificazione, il curatore (il quale non abbia già chiesto la chiusura della procedura) evidenzia di non avere fatto alcunché nell'interesse della massa dei creditori, potranno giustificare da soli una richiesta di revoca dall'incarico di curatore;

ritenuto infine di dover evidenziare che

- l'articolo 118 c. III l.f. (ritenuto applicabile anche ai fallimenti pendenti da prima della sua entrata in vigore) consente la chiusura dei fallimenti in pendenza di "liti attive";
- per "liti attive" si devono intendere i giudizi dai quali la curatela attende un aumento dell'attivo distribuibile tra i creditori; si può trattare anche di procedure esecutive, di insinuazioni al passivo e di opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti, nonché di costituzioni di parte civile nel processo penale;
- non è invece possibile chiudere la procedura concorsuale qualora il procedimento giudiziario sia finalizzato ad acquisire ulteriori beni all'attivo (in altri termini, le liti attive devono riguardare soltanto dei crediti per somme di denaro);
- le "liti passive" (cioè quelle in cui la curatela è convenuta e da cui non si attende un'ulteriore entrata per la massa; tra le liti passive vanno comprese anche quelle originate nel corso della procedura, come le opposizioni allo stato passivo e i reclami disciplinati dalla legge fallimentare), invece, non rientrano automaticamente nella previsione di cui all'articolo 118 l.f. ma la loro pendenza non è in ogni caso di ostacolo alla chiusura del fallimento, in quanto l'articolo 113 l.f., che disciplina gli accantonamenti in caso di riparti parziali ma è richiamato dall'articolo 117 l.f., pone un obbligo solo per i creditori ammessi con riserva, per i creditori oppositori a favore dei quali siano state disposte delle misure cautelari, i quali abbiano ottenuto una sentenza non ancora passata in giudicato e per i creditori nei cui confronti siano stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione; esemplificando, siccome chi propone un reclamo ai sensi dell'articolo 26 l.f. non rientra tra i soggetti a cui spetta l'accantonamento di somme, la procedura concorsuale può chiudersi anche in pendenza del reclamo; sulla fattispecie è intervenuta a più riprese la Suprema Corte, la quale con l'arresto n. 20225/2018 (peraltro innovando rispetto al precedente orientamento che non ammetteva la possibilità di accantonamenti fuori dai casi previsti dalla legge fallimentare) ha comunque ribadito la possibilità di chiudere il fallimento pur prevedendo degli accantonamenti, secondo le disposizioni del

giudice delegato, anche in ipotesi differenti da quelle di cui all'articolo 113 l.f.; inoltre Cass. Civ. n. 18550/2014, pur ritenendo tassative le ipotesi di cui all'articolo 113 l.f., ha comunque chiarito che *“la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, ne' comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi”*;

- secondo il preferibile orientamento di legittimità, poi, *“in tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis ai curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura”*, con l'eccezione del giudizio di cassazione, nel quale non sono applicabili gli articoli 299 e 300 c.p.c. (Cass. Civ. n. 25603/2018); da ciò si ricava un ulteriore argomento per ritenere che la procedura concorsuale, qualora non possa più ottenere altre utilità per la massa dei creditori, può chiudersi sia pure in pendenza di una o più liti “passive”, perché i giudizi si interrompono e potranno essere riassunti nei confronti del fallito tornato *in bonis* e il legislatore non ha preso in considerazione le esigenze della controparte rispetto alla curatela, nemmeno qualora vi sia la possibilità di ottenere delle somme in sede di riparto in caso di accoglimento della domanda formulata nei confronti del fallimento (tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 113 c. III l.f.);

- ovviamente, qualora la procedura non disponga di risorse sufficienti per effettuare gli accantonamenti disciplinati dall'articolo 118 c. III l.f., non sarà possibile chiudere la procedura in pendenza della lite attiva (l'articolo 118 c. III l.f. richiama solo le ipotesi di cui all'articolo 118 n. 3 l.f.);

- il curatore deve pertanto compiere una ricognizione circa le liti (attive e passive) ancora pendenti che riguardano la curatela (comprese le insinuazioni al passivo e le ammissioni a procedure di concordato), deve preliminarmente chiedere ai difensori che assistono la curatela una relazione sullo stato della lite, deve esporre i risultati della propria ricognizione nel primo rapporto periodico che depositerà e, laddove ve ne siano i presupposti, deve chiedere (entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare) al giudice delegato l'autorizzazione a procedere alle operazioni finalizzate alla chiusura della procedura (a tale proposito è il caso di chiarire che l'autorizzazione resa dal giudice delegato non può in ogni caso sostituirsi alla valutazione sulla chiusura ai sensi dell'articolo 118 c. III l.f., che è sempre rimessa al tribunale fallimentare); inoltre

a) qualora vi siano risorse sufficienti e liti “attive” nel senso sopra specificato, il curatore dovrà depositare il rendiconto finale, nel quale egli dovrà segnalare, in un apposito paragrafo, la pendenza di liti “attive”, la

propria stima delle spese per la difesa, comprese quelle per l'eventuale esecuzione forzata (calcolate in base ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014; è opportuno che il difensore della curatela invii un proprio preavviso di parcella, comprensivo di tutti gli oneri accessori dovuti) e per l'eventuale soccombenza, nonché l'indicazione delle somme eventualmente incassate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che è opportuno non distribuire perché all'esito del giudizio potrebbe essere necessaria la loro restituzione e, infine, la specificazione delle ulteriori spese prevedibili (ad esempio, spese per bolli (per le sole procedure precedenti il 2002), per l'ulteriore compenso da liquidare al curatore nella misura massima prevista dal d.m. n. 30/2012, per la gestione del *software* gestionale per il periodo di presumibile durata della lite attiva pendente, oltre a un ulteriore accantonamento prudenziale per eventualità allo stato imprevedibili);

b) a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, il curatore dovrà chiedere la liquidazione del proprio compenso e il rimborso delle spese vive anticipate con denaro proprio e documentate;

c) subito dopo la liquidazione da parte del collegio, il curatore dovrà predisporre il progetto di riparto finale, comprendendo soltanto le somme non accantonate (non sarà necessario predisporre il progetto di riparto se gli importi degli accantonamenti e della liquidazione in favore del curatore non lo consentiranno);

d) dopo l'approvazione e l'esecuzione del riparto finale, dovrà documentare l'esecuzione dei pagamenti e chiedere al tribunale fallimentare la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 118 c. III l.f., indicando nella propria istanza le liti attive pendenti, gli accantonamenti operati (e le loro causali), se sia opportuno chiudere il conto corrente intestato alla procedura aprendo un rapporto bancario meno oneroso, se sia necessario mantenere o meno aperta la partita iva, dovrà prendere posizione circa la possibilità di recuperare il credito di imposta eventualmente maturato nel corso della procedura e dovrà indicare tutte le notizie che riterrà opportune per consentire al tribunale la piena valutazione del caso;

e) terminato il giudizio, il curatore dovrà depositare un rendiconto integrativo della gestione, approvato il quale potrà formulare l'eventuale istanza di liquidazione dell'ulteriore compenso dovuto e predisporrà il piano di riparto supplementare; dopo l'approvazione e l'esecuzione del piano di riparto, il curatore formulerà un'istanza di presa d'atto dell'esecuzione del piano di riparto supplementare e di archiviazione della procedura, di chiusura del conto corrente (o altro rapporto) intestato alla procedura e di cancellazione della società dal registro delle imprese;

ritenuto infine di dover evidenziare che, qualora il fallimento non disponga di fondi e vi siano soltanto delle liti "passive" nelle quali il curatore si sia costituito in giudizio, sarà possibile in ogni caso chiudere la procedura concorsuale, perché comunque non è prevedibile alcuna ulteriore entrata per la procedura; in tal caso il curatore dovrà informare immediatamente il

giudice della “lite passiva” pendente, tramite il difensore nominato, della chiusura del fallimento, in modo da consentire al giudice stesso di valutare se prendere atto dell’interruzione del procedimento e al difensore di ottenere la liquidazione del proprio compenso a spese dell’Erario; è altresì opportuno che il curatore informi in ogni caso il giudice della chiusura del fallimento, tramite il difensore nominato, qualora non siano stati previsti degli accantonamenti;

P.Q.M.

INVITANO i curatori

1) a depositare entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento un rapporto in cui segnalino le attività compiute nell’interesse dei creditori, quelle ancora da compiere e se vi siano delle procedure pendenti, “attive” o “passive” nel senso sopra specificato; qualora vi siano dei beni immobili rimasti invenduti i curatori segnaleranno nel rapporto tutti i tentativi di vendita posti in essere, indicando la data dell’ultima stima e i prezzi delle singole vendite, nonché i costi (in via approssimativa) per le imposte comunali sulla proprietà che siano maturati dall’inizio della procedura (esigibili solo in caso di vendita); con separata istanza, da depositare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, i curatori chiederanno

- per i vecchi fallimenti, l’autorizzazione al compimento di un altro tentativo di vendita, oppure l’autorizzazione a rinnovare le operazioni di stima qualora ritengano che ciò corrisponda all’interesse dei creditori in quanto l’immobile possa essere venduto ma la stima sia eccessivamente lontana nel tempo, ovvero l’autorizzazione ad abbandonare le procedure di liquidazione del bene immobile; tutte le istanze dovranno essere corredate dal parere del comitato dei creditori, da intendersi positivo in caso di cd. silenzio-assenso; in caso di ritenuta anti-economicità delle attività di liquidazione, i curatori dovranno depositare un’istanza di autorizzazione all’abbandono/derelizione, unitamente al parere del comitato dei creditori (da intendersi positivo in caso di silenzio-assenso);

- per i nuovi fallimenti, o un supplemento del programma di liquidazione, individuando i vari tentativi di vendita (con modalità e ribassi progressivi) che ritengono possano essere compiuti, oppure una motivata richiesta di autorizzazione alla derelizione degli immobili; sia il supplemento del programma di liquidazione che la richiesta ai sensi dell’articolo 104 – *ter* c. VIII l.f. dovranno essere sottoposti al comitato dei creditori, se esistente, per l’autorizzazione di legge; qualora il comitato dei creditori non sia stato costituito oppure non risponda entro il termine assegnato dal curatore (non superiore in ogni caso a quindici giorni), i curatori dovranno informarne il giudice delegato, il quale sarà tenuto a provvedere ai sensi dell’articolo 41 c. IV l.f.; nel caso in cui i curatori ritengano che sia conveniente per i creditori il rinnovo delle operazioni di stima, essi formuleranno la richiesta di autorizzazione alla nomina dell’esperto secondo le modalità di cui

all'articolo 32 c. II l.f. (richiesta al comitato dei creditori e, se inerte oppure non costituito, richiesta al g.d. ai sensi dell'articolo 41 c. IV l.f.);

2) a prendere in considerazione il rispetto delle tempistiche elaborate dal d. lgs. n. 14/2019 (articoli 213 e 216), da considerarsi non tassative (in quanto non applicabili alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore del cd. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) ma comunque indicative dell'obiettivo di contenimento della durata delle procedure concorsuali, costituente una delle preoccupazioni evidenziate nella cd. direttiva *insolvency*, che quindi non può essere ignorata dal tribunale;

3) qualora vi siano soltanto delle liti "attive" e "passive", a operare in base alle indicazioni di cui in parte motiva, valutando se le liti "passive" consentano ugualmente di giungere alla chiusura della procedura senza la previsione di accantonamenti e, in caso di liti "attive", se la procedura disponga di fondi sufficienti per accantonare le somme di denaro necessarie; **SEGNALANO** che in caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate nella circolare, senza giustificato motivo, nonché qualora i curatori non ottemperino alle indicazioni dagli stessi fornite per le attività di liquidazione nel supplemento del programma di liquidazione, verrà proposta la loro revoca dall'incarico, salvo che ricorrano delle eccezionali ragioni che il curatore dovrà tempestivamente manifestare per iscritto.

Mandano alla cancelleria per la trasmissione della presente circolare e degli allegati al Presidente del Tribunale, la loro affissione presso gli uffici addetti alle procedure concorsuali, nonché per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri e a tutti coloro che attualmente risultano avere incarichi di curatori presso questo tribunale.

F.to

Il Pres. Sezione Civile (dott. Andrea Amadei) _____

Il g.d. (dott. Giuseppe Cardona) _____

Il g.d. (dott.ssa Mariagrazia Galati) _____